COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.4.2025
COM(2025) 190 final

2025/0104 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda l'assistenza integrativa e l'ulteriore flessibilità per le regioni ultraperiferiche colpite da gravi calamità naturali e nel contesto delle devastazioni provocate a Mayotte dal ciclone Chido

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Le calamità naturali o gli eventi meteorologici gravi nelle regioni ultraperiferiche dell'UE hanno un impatto devastante sulle popolazioni che ci vivono e lavorano, come avvenuto di recente con il ciclone senza precedenti che ha colpito Mayotte. Ogni anno gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale viene distrutto, causando enormi perdite di reddito e minacciando la disponibilità e la sicurezza alimentare di tali regioni, già soggette a vincoli permanenti che ne frenano lo sviluppo e che sono riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Infatti, sebbene queste regioni siano molto diverse le une dalle altre, esse condividono alcune specificità, come la grande distanza, l'insularità[1], la superficie prevalentemente ridotta, una maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici ed economie che dipendono da pochi settori, con elevati livelli di disoccupazione e un prodotto interno lordo (PIL) notevolmente inferiore alle medie dell'UE e nazionali. Tutti questi vincoli rendono ancora più difficile il ripristino della produzione agricola distrutta da pesanti calamità naturali, la cui gravità rende ancora più lunghi i tempi di recupero.

Nella comunicazione "Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE"[2], la Commissione si è impegnata a tenere conto delle specificità di tali regioni in tutti gli ambiti di intervento dell'UE, compresa l'agricoltura[3]. Alcuni problemi che affliggono il settore agricolo nelle regioni ultraperiferiche sono già stati affrontati in modo specifico dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Tuttavia, di fronte alle calamità naturali sempre più gravi che interessano queste regioni, è emersa la necessità di introdurre ulteriori elementi di flessibilità. Per fare fronte ai problemi di flussi di cassa nelle fasi di ricostituzione della produzione agricola dopo le calamità naturali devastanti che di frequente affliggono le regioni ultraperiferiche, l'Europa deve essere in grado di mobilitare rapidamente un sostegno efficace e prevedere una maggiore flessibilità attraverso il POSEI di cui al citato regolamento. Si tratta di programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità recanti misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, garantendo la continuità del sostegno POSEI ai beneficiari durante il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello delle rispettive attività, ma subordinatamente all'impegno formale di ripristinare le loro capacità. Il 14 dicembre 2024 la regione ultraperiferica di Mayotte è stata colpita dal ciclone Chido, una perturbazione letale che ha provocato distruzioni su vasta scala e vittime lungo tutto il suo percorso, devastando migliaia di abitazioni e interrompendo l'approvvigionamento idrico ed elettrico. Le strade, le reti di comunicazione e le infrastrutture sanitarie sono state gravemente danneggiate o rese inservibili. L'11 gennaio 2025 Mayotte è stata colpita inoltre dalla tempesta tropicale Dikeledi, con forti piogge e inondazioni a livello locale che hanno aggravato i danni causati dal ciclone Chido. Gli effetti di quest'ultimo sull'agricoltura e la sicurezza alimentare sono

---

1 Le regioni ultraperiferiche sono tutte isole o arcipelaghi, ad eccezione della Guyana francese in Sud America.

2 COM(2022) 198 final.

3 Cfr. anche una recente relazione sull'attuazione della citata comunicazione, COM (2024) 435 final.

4 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj).

stati significativi: i forti venti hanno distrutto le colture in molte zone, i terreni agricoli sono stati allagati, compromettendo il calendario delle semine, con conseguente diminuzione delle rese nel prossimo periodo vegetativo. Il ciclone Chido ha inoltre distrutto infrastrutture, come le strade, rendendo più difficile il trasporto dei prodotti agricoli. Per la prima volta la Francia ha dichiarato lo stato di calamità naturale eccezionale.

Di conseguenza l'ultimo anno di attuazione del programma di sviluppo rurale a Mayotte relativo al periodo di programmazione 2014-2022 (PSR Mayotte) è stato fortemente compromesso. Molti progetti, e in particolare gli investimenti, saranno ritardati o abbandonati. Inoltre, in una prima fase gli agricoltori e gli altri operatori del settore agricolo necessitano di un sostegno di liquidità per disporre di un sostentamento fino al ripristino delle loro aziende e del loro potenziale produttivo.

Il regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024[5], che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto una nuova misura eccezionale e temporanea (come articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220) che consente agli Stati membri di erogare un contributo di liquidità agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e forestali colpiti da calamità naturali verificatesi a partire dal 1º gennaio 2024.

Conformemente alle norme vigenti, l'importo assegnato a questa misura non può superare il 10 % del contributo totale dei fondi del FEASR per il periodo 2021-2022 (EURI escluso) (1,5 milioni di EUR per Mayotte). Per fornire una risposta adeguata alle calamità naturali eccezionali verificatesi a Mayotte, si propone di eliminare tale massimale del 10 % per consentire a Mayotte di riassegnare i fondi FEASR per il periodo 2021-2022 al sostegno erogato a titolo della misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220.

Nel contesto di tale misura, il termine per l'approvazione delle domande è fissato al 30 giugno 2025[7], al fine di fornire una risposta tempestiva alle calamità naturali e garantire una rapida erogazione di liquidità a chi ne ha bisogno. Tuttavia, dato che la presente proposta modificherà, nel caso di Mayotte, le condizioni della misura in oggetto, è necessario concedere all'autorità di gestione di Mayotte tempo sufficiente per selezionare i beneficiari dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questo motivo il termine per l'approvazione delle domande non dovrebbe applicarsi. Tuttavia, il termine relativo all'ammissibilità delle spese (31 dicembre 2025), quale definito nel regolamento (UE) n. 1303/2013[8] rimane invariato. Ciò significa che i pagamenti ai beneficiari devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025.

---

5 Regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (GU L, 2024/3242, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj).

6 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).

7 Articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220.

8 Articolo 65, paragrafo 2, de regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

La Commissione propone inoltre di introdurre per Mayotte una deroga al massimale della misura a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, così da consentire alla regione ultraperiferica di affrontare efficacemente il fabbisogno di liquidità della popolazione rurale gravemente colpita dalle calamità naturali descritte. Tale deroga dovrebbe essere concessa mediante disposizioni specifiche del regolamento POSEI, per fare sì che rimanga circoscritta alle esigenze particolari della regione ultraperiferica di Mayotte.

Pertanto, al fine di fornire l'assistenza supplementare di cui sopra e maggiore flessibilità alle regioni ultraperiferiche colpite da calamità naturali, la Commissione propone una modifica mirata del regolamento POSEI recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per la politica agricola comune e i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 228/2013.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) n. 228/2013 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 42, sull'articolo 43, paragrafo 2, e sull'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il TFUE dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. La proposta mira a garantire ulteriore flessibilità alle regioni ultraperiferiche colpite da calamità naturali o da eventi meteorologici gravi.

- **Proporzionalità**

La proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori, ai silvicoltori, alle PMI e alle imprese attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli o forestali e per sforzi di ripristino, che sono particolarmente colpiti da calamità naturali.

---

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj), quale prorogato dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre la flessibilità necessaria per far fronte a questa situazione senza precedenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/D

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data la natura tecnica, limitata e urgente delle modifiche proposte, non è richiesta un'ampia consultazione pubblica.

- **Assunzione e uso di perizie**

N/D

- **Valutazione d'impatto**

Data la natura tecnica e l'ambito di applicazione mirato dell'iniziativa, la valutazione d'impatto non è necessaria.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/D

- **Diritti fondamentali**

N/D

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La nuova proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale e stabiliti all'allegato I del regolamento (UE) 2020/2093. La ripartizione annua degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale E.08030102 rimane invariata.

Nel complesso, la misura in questione non implica la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari. Si prevede che gli stanziamenti di pagamento necessari, pari a 13,5 milioni di EUR nel 2025 e nel 2026, saranno compensati da disimpegni alla chiusura previsti per il 2026. I fondi assegnati ad altri programmi di sviluppo rurale (PSR) che rimarranno inutilizzati saranno disimpegnati e compenseranno i costi aggiuntivi determinati dalla presente modifica.

Per quanto riguarda il sostegno a titolo del POSEI, la presente proposta non ha alcuna incidenza quantificabile sul bilancio. Eventuali spese connesse rimarranno nell'ambito della dotazione finanziaria annuale POSEI dello Stato membro.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013[9] e (UE) n. 228/2013.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Al fine di garantire ulteriore flessibilità alle regioni ultraperiferiche colpite da calamità naturali ed eventi meteorologici gravi e di fornire una risposta adeguata all'impatto senza precedenti che il ciclone Chido ha avuto sugli agricoltori, gli altri beneficiari del FEASR e le amministrazioni di Mayotte, si propone di modificare il regolamento (UE) n. 228/2013 come segue:

- consentire alle autorità nazionali competenti di presentare una modifica eccezionale al relativo programma POSEI quando applicano il principio di forza maggiore o circostanze eccezionali nei casi in cui, a causa di una grave calamità naturale imprevista, la capacità di produzione agricola è stata gravemente o totalmente distrutta e il ripristino di taluni settori richiede tempi più lunghi di quelli garantiti dall'applicazione del principio di forza maggiore o circostanze eccezionali. In questo modo i beneficiari interessati potrebbero continuare a ricevere il sostegno a titolo del POSEI durante il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività, ma subordinatamente all'impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola. L'attuazione della modifica del programma di cui trattasi sarà oggetto di una revisione annuale e di un monitoraggio dei progressi compiuti, in stretta collaborazione tra la Commissione e lo Stato membro;
- per il programma di sviluppo rurale di Mayotte, eliminare il limite del 10 % delle dotazioni di bilancio 2021 e 2022 per il sostegno temporaneo in risposta all'impatto delle calamità naturali da finanziare a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e consentire la selezione dei beneficiari oltre il termine ultimo del 30 giugno 2025.

- **Rispetto del principio "digitale per default"**
- Secondo la valutazione digitale effettuata, la presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza in tal senso. I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

[9] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

2025/0104 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda l'assistenza integrativa e l'ulteriore flessibilità per le regioni ultraperiferiche colpite da gravi calamità naturali e nel contesto delle devastazioni provocate a Mayotte dal ciclone Chido

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 dicembre 2024 è stata dichiarata una "calamità naturale eccezionale" per la regione ultraperiferica di Mayotte a seguito delle devastanti conseguenze del ciclone Chido, che ha distrutto gran parte del potenziale agricolo e forestale dell'isola, minacciando la disponibilità e la sicurezza alimentare. Questo ciclone senza precedenti e altre recenti calamità naturali che hanno interessato le regioni ultraperiferiche dell'Unione, quali descritte all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dimostrano la vulnerabilità di tali regioni agli effetti dei cambiamenti climatici, compreso un rischio maggiore di calamità naturali eccezionali o di eventi meteorologici gravi con conseguenze a lungo termine.

(2) Al fine di affrontare e attenuare l'impatto di calamità naturali eccezionali o di eventi meteorologici gravi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla produzione locale fornito attraverso il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], è opportuno prevedere la possibilità per i beneficiari interessati di continuare a ricevere pagamenti a titolo del POSEI durante il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività ma subordinatamente all'impegno formale a ripristinare la loro capacità. È pertanto opportuno disporre che le autorità nazionali competenti possano decidere in merito all'applicazione dei principi di forza maggiore o circostanze eccezionali sulla base di

[1] GU C […], […], pag. […] .
[2] GU C […], […], pag. […] .
[3] Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj).

elementi di prova pertinenti. Allo stesso tempo, in circostanze debitamente giustificate, qualora il ripristino di determinati settori richieda tempi più lunghi, è opportuno disporre che una modifica eccezionale del programma, soggetta a revisione e monitoraggio annuali dei progressi compiuti, consenta di prorogare tale periodo di ripristino oltre i termini garantiti dall'applicazione del principio di forza maggiore o circostanze eccezionali. A tal fine occorre modificare gli articoli 6 e 19 del regolamento (UE) n. 228/2013.

(3) Inoltre, al fine di affrontare rapidamente le vulnerabilità del sistema alimentare e delle comunità rurali di Mayotte a seguito di tale calamità naturale senza precedenti provocata dal ciclone Chido, è opportuno fornire rapidamente un sostegno efficace eccezionale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e garantire una maggiore flessibilità nelle norme vigenti. L'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] ha introdotto una nuova misura per fornire un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all'impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del FEASR nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato da tale regolamento. Per consentire a Mayotte di far fronte alle conseguenze del ciclone Chido e tenendo conto delle difficoltà causate dalla situazione specifica di questa regione ultraperiferica, è opportuno stabilire che a Mayotte sia applicata la misura introdotta dall'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220. Poiché le difficoltà specifiche per affrontare la situazione eccezionale di Mayotte sono legate alla sua lontananza in quanto regione ultraperiferica, ai sensi dell'articolo 349 TFUE, è opportuno garantire la flessibilità del sostegno del FEASR attraverso l'istituzione di un quadro giuridico specifico per il sostegno supplementare alle regioni ultraperiferiche. A tal fine occorre modificare l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 228/2013.

(4) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire affrontare e attenuare l'impatto delle calamità naturali sui settori agroalimentare e forestale delle regioni ultraperiferiche, garantendo una flessibilità supplementare dopo calamità naturali eccezionali o eventi meteorologici gravi, in particolare a seguito del ciclone Chido che ha colpito Mayotte, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 228/2013.

(6) In considerazione degli effetti devastanti delle attuali calamità naturali e dell'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sui settori agroalimentare e forestale delle regioni ultraperiferiche, nonché dell'urgenza di applicare la misura di cui dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 prima della fine del periodo di programmazione 2014-2020, quale prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220, si ritiene opportuno invocare

[4] Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).

l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(7) Al fine di garantire un'agevole attuazione di tali modifiche e in considerazione dell'urgente necessità di affrontare e attenuare l'impatto di calamità naturali eccezionali o di eventi meteorologici gravi nei territori ultraperiferici dell'Unione, in particolare le conseguenze del ciclone Chido a Mayotte, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 228/2013 è così modificato:

1) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. In caso di calamità naturali eccezionali o di eventi meteorologici gravi che distruggano in tutto o in parte la capacità di produzione agricola in una regione ultraperiferica, gli Stati membri possono presentare una proposta di modifica del programma, applicando il principio di forza maggiore o di circostanze eccezionali per consentire ai beneficiari interessati di continuare a ricevere il sostegno nel quadro del regime POSEI per tutto il periodo di ripristino in forma di misure a favore della produzione agricola locale, di cui all'articolo 19. L'attuazione delle modifiche del programma di cui trattasi sarà oggetto di un riesame annuale e di un monitoraggio dei progressi compiuti, condotti in stretta collaborazione tra la Commissione e lo Stato membro.";

2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. In caso di modifica di un programma a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno in forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.";

3) all'articolo 22 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. In deroga all'articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio*, Mayotte può approvare le domande di sostegno dopo il 30 giugno 2025.

4. Nel programma di sviluppo rurale di Mayotte, il sostegno del FEASR previsto per la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non supera il contributo totale del FEASR a tale programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022.

* Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la

distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*